



**UNIONE dei COMUNI
del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO**

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis
Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926
Tel 0707449306- Fax 0707449346- Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n° 28 del 28.11.2007

NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1- Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Titolo II Capo II della LR. 18 maggio 2006, n°5, e delle Direttive e criteri di attuazione approvate con Delibera della Giunta Regionale 19 aprile 2007 n°15/15.

Articolo 2

Definizioni

- 1- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:
 - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - d) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi,
 - e) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - f) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - g) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - h) Per **posteggio libero**, posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare
 - i) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
 - j) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

- k) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa
- l) Per **anzianità nel mercato** l'anzianità di presenza nel mercato riferita alla prima concessione del titolare o del cedente (per atto tra vivi o causa morte). La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
- m) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore, già titolare di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro, purché non assegnato.
- n) Per **scambio** la possibilità, per due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- o) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- q) Per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Criteria generali di indirizzo e finalità del regolamento

- 1- L'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche sono rivolte al perseguimento delle seguenti finalità:
 - una funzione di servizio nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio a posto fisso al fine di qualificare complessivamente, valorizzandola, l'offerta commerciale dell'intera città ;
 - una funzione di valorizzazione e di promozione della città o di parti della stessa;
 - una funzione di promozione delle produzioni tipiche locali e, quindi, dello stesso territorio.
- 2- Il presente Regolamento, mira alla razionalizzazione ed il miglioramento delle attività.

Articolo 4

Compiti degli uffici

- 1- La regolamentazione, direzione, il rilascio dei titoli autorizzatori e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano a questa Unione dei Comuni, che le esercita attraverso gli Uffici competenti, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
- 2- Al fine di garantire continuità nell'attività di gestione e controllo dei mercati, il Comando di P.M. assicura continuità di presenza di idoneo personale che trasmetterà regolarmente al

Responsabile dell'ufficio competente in materia di commercio tutti i dati e gli accertamenti relativi all'attività di controllo di cui ai commi precedenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 5

Esercizio dell'attività

- 1- Il commercio su aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori e concessori previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.
- 2- Il Comune individua in apposita deliberazione le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- 3- Le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all'interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici.

Articolo 6

Modalità di svolgimento

- 1- Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - A. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - B. negli spazi definiti da ogni singolo comune, e sui posteggi liberi, a condizione che sia esercitato in forma itinerante,
- 2- L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili.
- 3- Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti l'interessato presenta domanda:
 - a) al protocollo del Comune sede del posteggio nel caso di autorizzazione di Tipo A;
 - b) al protocollo del Comune di residenza o sede legale, nel caso di società di persone, nel caso di autorizzazione di Tipo B.
- 4- La domanda deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;
 - b) l'indicazione della nazionalità;
 - c) la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge n°5/2006;
 - d) l'indicazione del settore o settori merceologici richiesti;
 - e) i titoli di preferenza nei soli casi di richiesta di assegnazione di Tipo A, a seguito di bando pubblico.
- 5- L'ufficio competente predisporrà apposita modulistica.
- 6- I termini del procedimento sono stabiliti in novanta giorni a decorrere da:
 - scadenza del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni di tipo A;
 - data di presentazione dell'istanza al protocollo generale del comune in tutti gli altri casi.

Articolo 7

Istituzione e variazioni di mercati

- 1- Il Comune procede, tramite apposito atto deliberativo, alla istituzione e a tutte le variazioni (ampliamento, riduzione, trasferimento, mutamento della periodicità, dei giorni) dei mercati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori.
- 2- Nell'atto di istituzione o trasferimento il Comune stabilisce, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, la localizzazione del mercato, l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, la sua suddivisione interna in posteggi, le vie di transito o parcheggi, la frequenza di svolgimento, l'eventuale suddivisione merceologica e il numero dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
- 3- Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere trasmesse all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio.
- 4- Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Articolo 8

Specializzazione merceologica dei mercati, fiere e posteggi fuori mercato

- 1- In applicazione delle norme di legge vigenti, ogni Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati tramite apposito atto deliberativo.
- 2- Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente al settore merceologico alimentare e non alimentare.
- 3- Apposite aree di mercato, in una percentuale non inferiore al 30% della superficie totale devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.
- 4- Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente al turismo.
- 5- Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazione merceologiche per mercati, fiere, anche promozionali, e posteggi fuori mercato, al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività.
- 6- Nelle ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti dell'Unione adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di revoca della concessione rilasciata.

Articolo 9

Tipologie di mercati

- 1- I mercati sono distinti in:
 - a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle tipologie alimentari e non alimentari;
 - b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
 - c) mercati con periodicità non giornaliera;
 - d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;

- e) fiere-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini, animali;
 - f) sagre.
- 2-** La definizione delle aree di mercato deve tenere conto:
- a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
 - b) delle norme in materia di viabilità;
 - c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale;
 - d) delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
 - e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f) di altro motivo di pubblico interesse.

Art. 10

Dimensioni, attrezzature, parcheggi

- 1-** Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
- 2-** Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a m. 2,50.
- 3-** I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punto vendita.
- 4-** Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
- 5-** L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m.2 misurati nella parte più bassa.
- 6-** Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività.
- 7-** L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.

Art. 11

Mercati domenicali e festivi

- 1-** E' consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:
 - a) mercati che all'entrata in vigore della legge venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare a svolgere la loro attività con le modalità già previste;
 - b) fiere-mercato caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 12

Trasferimento del mercato

- 1- Nel caso di trasferimento di mercati, con la istituzione di un nuovo mercato, l'Ufficio provvede alla formazione di una graduatoria di tutti gli operatori titolari di concessione nel vecchio mercato, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - anzianità nel mercato di appartenenza (tenuto conto di eventuali, diverse, periodicità);
 - presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap;
 - numero di familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - anzianità complessiva maturata dall'operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese;
 - sorteggio;
- 2- I titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del posteggio. Coloro che sono impossibilitati a presentarsi nel giorno ed ora prevista, potranno avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'ufficio assegnerà il primo posteggio libero, inteso come numero progressivo, del settore di appartenenza.
- 3- Qualora, alla fine dell'assegnazione, risultino ancora posteggi liberi, si procederà secondo le modalità indicate nell'articolo 21.

Articolo 13

Modifica dei posteggi

- 1- Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria, ha facoltà di revocare, modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con riferimento alla dislocazione, di tutti i posteggi, anche già assegnati, quando ciò sia reso necessario per la tutela dell'interesse pubblico.
- 2- Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 14

Normativa igienico-sanitaria

- 1- Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.
- 2- I banchi temporanei adibiti alla vendita di prodotti alimentari, ferma restando l'osservanza delle norme generali dell'igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a 1 m;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

- 3- Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo.
- 4- Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 2, devono essere forniti di:
- idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - lavello con erogatore automatico di acqua;
 - serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - adeguato piano di lavoro;
 - nonché rispettare le seguenti prescrizioni :
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;
 - è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui sopra, purché al momento su richiesta dell'acquirente;
- 5- Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da:
 - dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare dei molluschi bivalvi vivi;
 - idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- 6- Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 2, devono essere forniti di:
- sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
 - serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - lavello con erogatore automatico di acqua;
 - serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.
- 7- I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca,

Articolo 15

Vendita a mezzo di veicoli

- 1- E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

- 2- Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste.

DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI

Articolo 16 Mercato settimanale

- 1-** Il mercato con posteggi viene svolto in ogni Comune secondo la periodicità e nelle giornate stabilite con Delibera Consiliare.
- 2-** Qualora la giornata di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge il Sindaco, dietro richiesta dei concessionari, che rappresentino almeno la metà più uno dei posteggi esistenti, sentite le organizzazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno dieci giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In assenza di ordinanza il mercato non può svolgersi.

Articolo 17 Posteggio in concessione

- 1-** Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
- 2-** I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati, a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o, comunque, non in concessione.
- 3-** La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza la misura assegnata di oltre 0,50 m per lato, in larghezza non oltre 1,00 m, con altezza non inferiore a 2,00 m, a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso ed all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di un metro tra un posteggio e l'altro.
- 4-** Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto, è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta.

Articolo 18

Orario di vendita

- 1- Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne, al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.
- 2- Ai sensi dell'art. 15, comma 12 della legge l'orario di vendita è stabilito dal sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
 - inizio delle vendite non prima delle ore 07,00;
 - fascia oraria di vendita non inferiore a quattro ore e non superiore a diciotto ore giornaliere anche frazionate;
- 3- Gli operatori devono presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita per consentire il carico e scarico delle merci. In caso di assenza degli assegnatari, si procede all'assegnazione da parte della Polizia municipale secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
- 4- Fatta salva diversa disposizione sindacale gli operatori devono essere presenti improrogabilmente entro le ore 08,00.
- 5- Nel caso di posteggi in attesa di assegnazione la Polizia Municipale può procedere senza attendere.
- 6- Nell'ora successiva alla chiusura gli operatori dovranno procedere allo sgombero dell'area di mercato.

Articolo 19

Prescrizioni

- 1- Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base alla regolamentazione di ogni Comune.
- 2- La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale e, ai sensi dell'art. 4 della Delibera G.R. n°15/15 del 19.4.2007, solo a parenti e affini entro il quarto grado. E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità descritte nel successivo articolo.
- 3- E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti. I rifiuti non potranno essere depositati sfusi nei cassonetti ma negli idonei sacchetti.
- 4- E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso.
- 5- I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelli agli impianti esistenti.
- 6- Ogni Comune può richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
- 7- E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.
- 8- E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD. e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza della Polizia Municipale, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.

- 9- I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.
- 10- L'operatore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita.
- 11- E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 12- Ai concessionari è fatto obbligo:
 - a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
 - b) osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza;
 - c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.
- 13- La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 38 del presente regolamento.

Articolo 20

Posteggio - Miglioria e Scambio

1. L'Ufficio Attività Produttive rende noto entro il mese di Gennaio di ogni anno, tramite bando pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e del Comune interessato, e comunicazione agli operatori, la disponibilità dei posteggi liberi in ogni mercato, con l'indicazione delle merceologie, qualora i mercati siano suddivisi in settori.
2. Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non siano definitivamente conclusi i procedimenti di revoca.
3. Gli operatori già concessionari di posteggio nel singolo mercato possono avanzare domanda di miglioria (in bollo) nel periodo, non inferiore a quindici giorni, indicato nel bando di cui al comma 1. Le domande pervenute antecedentemente e successivamente al periodo indicato non saranno prese in considerazione;
4. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo l'ordine delle graduatorie di mercato di cui al successivo art. 21 comma 5, lettera c);
5. Nei mercati suddivisi in settori le migliorie possono avvenire solo nell'ambito del settore merceologico di appartenenza.
6. Nei mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio. In quelli suddivisi per settore è ammesso solo nell'ambito dello stesso settore. Le domande in bollo dovranno essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione posteggio, con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio.

Articolo 21

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

- 1- Una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 20, l'Ufficio Attività produttive rende noto, tramite bando pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e del Comune interessato, la

- disponibilità dei posteggi liberi in ogni mercato, con l'indicazione delle eventuali merceologie in cui sono suddivisi;
- 2- Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non sono definitivamente conclusi i procedimenti di revoca.
 - 3- Gli interessati all'assegnazione di un posteggio possono presentare domanda (in bollo) nel periodo, non inferiore a quindici giorni, indicato nel bando di cui al comma 1. Le domande pervenute prima e successivamente al periodo indicato non saranno prese in considerazione;
 - 4- Le assegnazioni saranno effettuate in base ad apposita graduatoria. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
 - c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio di commercio su aree pubbliche;
 - d) in ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - anzianità della iscrizione al registro delle impreseIn caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
 - 5- Presso l'Ufficio delle Attività Produttive deve essere presente e a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia;
 - b) l'elenco dei titolari di autorizzazione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, al posteggio assegnato con superficie, la data di assegnazione del posteggio;
 - c) il registro di graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base:
 - alla maggiore anzianità dell'attività, propria o del dante causa, nel mercato, determinata dalla data di riferimento della concessione;
 - a. in ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - anzianità della iscrizione al registro delle imprese.

Articolo 22

Concessione posteggio

- 1- Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28 maggio 2006, n°5 la concessione del posteggio ha durata di dieci anni e è tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Articolo 23

Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1- L'assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene tramite apposito bando pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e del Comune interessato, nel quale si comunica la disponibilità dei posteggi liberi in ogni mercato.
- 2- I produttori interessati all'assegnazione di un posteggio possono presentare domanda (in bollo) nel periodo, non inferiore a quindici giorni, indicato nel bando di cui al comma 1. Le domande pervenute prima e successivamente al periodo indicato non saranno prese in considerazione;
- 3- L'assegnazione verrà fatta sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
 - c) in ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa o di presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'art. 4 del D.Lgs n°228/01;
 - anzianità della iscrizione al registro delle imprese.In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
- 4- E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 24

Posteggi fuori mercato

- 1- I posteggi fuori mercato sono individuati dal Comune tramite apposito atto deliberativo, secondo le stesse modalità di istituzione del mercato.
- 2- Non sono compresi in essi i chioschi (o altri simili manufatti) per la vendita di giornali e riviste né quelli di servizio a pompe per la distribuzione di carburanti, in quanto tali attività sono autorizzate in base a normative speciali e soggette a programmazione e pianificazione diversa da quella generale del Commercio su aree pubbliche.
- 3- Ai titolari delle suddette attività (od ai loro legittimi gestori) può, comunque, essere rilasciata autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di generi complementari o abbinati che, però, assume la forma e la sostanza di provvedimento ad integrazione di quello che consente l'esercizio dell'attività "principale" da cui è inscindibile, senza poter in alcun modo rappresentare fondamento o titolo per la costituzione di un'azienda a sé stante.
- 4- La suddetta autorizzazione può, pertanto, essere annotata sullo stesso titolo che consente l'esercizio dell'attività principale (salvo il caso di diversità fra soggetto intestatario ed effettivo gestore, ad es. per gli impianti di distribuzione carburanti) e non abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante o alla partecipazione a mercati o fiere.
- 5- Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, il Comune rilascia la concessione decennale e l'autorizzazione di tipo A, tramite bando comunale, da pubblicarsi per almeno

quindici giorni sull'Albo pretorio dell'Unione e del Comune, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- b) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio di commercio su aree pubbliche;
- c) in ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - anzianità della iscrizione al registro delle imprese.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- 6- Nel caso di posteggi fuori mercato per il commercio di generi alimentari all'interno di spazi (giardini, aree attrezzate e simili) recintati o ben delimitati nei quali, per espressa dichiarazione degli organi dell'Amministrazione, si manifesti l'esigenza di concedere l'area per il servizio di ristoro congiuntamente e subordinatamente all'espletamento di altri servizi collaterali (quali, ad es. apertura e chiusura degli accessi, custodia, sorveglianza, pulizia, cura, ecc), la concessione decennale e la relativa autorizzazione può essere sostituita da una convenzione, stipulata con l'operatore ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, nella quale sono dettagliatamente definiti i rapporti reciproci (dimensioni e caratteristiche della struttura, attività, orari, servizi aggiuntivi richiesti e loro modalità di espletamento, durata, penali, cause di rescissione, formalità da rispettare per un eventuale subingresso di altro soggetto, ecc.).

Articolo 25

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

- 1- L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal provvedimento sindacale.
- 2- L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio almeno mezz'ora prima dell'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
- 3- E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 4- L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Municipale. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.
- 5- L'assenza non sarà riportata nel registro qualora:
 - d) venga prodotta idonea giustificazione entro trenta giorni;
 - e) si verificano intemperie ritenute tali dal Comando, da non poter consentire il regolare svolgimento del mercato;
 - f) si tratti di mercati straordinari;
 - g) si tratti di mercati anticipati o posticipati.
- 6- Il resoconto delle presenze annuali nel singolo mercato deve essere trasmesso all'Ufficio Attività produttive entro la prima quindicina del mese di Gennaio di ogni anno.

Articolo 26

Modalità assegnazione posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

- 1- L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione, per tutte le ipotesi sopra previste, è effettuata dalla Polizia Municipale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio quelli precedentemente esposti. In caso di produttore agricolo si seguono gli stessi criteri.
- 2- L'assegnazione temporanea viene effettuata obbligatoriamente tenendo conto della destinazione – alimentare e non alimentare- del posteggio.

Articolo 27

Criteri di assegnazione dei posteggi liberi

- 1- L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.
- 2- Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui all'articolo precedente.

Articolo 28

Decadenza concessione decennale e revoca autorizzazione

- 1- La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (ovvero superiore alle 13 giornate di mercato nel caso di mercato settimanale), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio debitamente documentati entro 30 giorni dall'assenza. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, il numero di giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività secondo il rapporto di 1/4 stabilito dalla Legge.
- 2- Il personale addetto al controllo deve comunicare tempestivamente all'ufficio Attività produttive il verificarsi delle cause di decadenza di cui al comma precedente.
- 3- Costituisce decadenza dalla concessione il non rispetto da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.
- 4- Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme di legge o del presente regolamento, la decadenza della concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

Articolo 29

Riorganizzazione interna dei mercati

- 1- Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, che coinvolga al massimo il 20% degli operatori titolari di concessione, la

riassegnazione dei posteggi è effettuata, nelle aree appositamente individuate, con le seguenti modalità:

- a) emanazione di bando;
 - b) pubblicizzazione del bando mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni partners, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione del ricollocamento dei posteggi;
 - c) redazione di una graduatoria alla quale partecipano unicamente i titolari di posteggio interessati allo spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento parziale del mercato.
- 2- La graduatoria viene redatta secondo i criteri esposti all'art. 21 comma 5.
- 3- Nel caso in cui la percentuale dei posteggi coinvolti nel ricollocamento del mercato superi il 20% del totale, si procederà alla riassegnazione dei posteggi nelle nuove aree appositamente individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, con la redazione di una graduatoria alla quale partecipano tutti i titolari di posteggio oggetto di spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento, anche parziale. Inoltre, possono partecipare alla graduatoria tutti gli altri operatori presenti nel mercato, che ne facciano richiesta. In questo caso i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari. La graduatoria viene redatta con i criteri di cui al comma 2.

Articolo 30

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1- L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta, nelle forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 31

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

- 1- L'esercizio al commercio in forma itinerante può essere svolto negli spazi definiti da ogni singolo comune e sui posteggi liberi.
- 2- L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 3- L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- 4- E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
- 5- Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno 500 metri e per non più di un'ora.
- 6- E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante dalle ore 07,00 alle ore 13,00 nella giornata di svolgimento del mercato settimanale.

Articolo 32

Zone vietate

- 1- L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone analiticamente indicate in planimetria da ciascun Comune.
- 2- Presso il Servizio Attività Produttive e presso la sede della Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio di ciascun Comune nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 33

Determinazione degli orari

- 1- Ai sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito, secondo l'art.5 della legge Regionale n°5/2006, dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

- 1- Le variazioni temporanee del dimensionamento, singolo o complessivo, dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non comportano modifiche del presente regolamento

Articolo 35

Concessioni temporanee

- 1- Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
- 2- Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dagli organi dell'Amministrazione Comunale interessata e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.
- 3- Ogni Comune determina, in relazione al calendario delle feste e sagre tradizionali, per ciascuna, il numero e l'ubicazione dei posteggi da attribuire nonché gli articoli di cui è consentita la vendita, tenendo conto degli usi e delle consuetudini.

Articolo 36

Validità delle presenze

- 1- Al fine dell'applicazione del presente regolamento, si considerano valide a tutti gli effetti le presenze maturate alla data in entrata in vigore dello stesso.
- 2- Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza, su delega, di collaboratori familiari (art.230 bis del C.C) di dipendenti (collocamento ordinario), di lavoratori interinali (Legge n°196/97), dell'associato in partecipazione (artt. 2549-2554 del C.C.) del collaboratore coordinato continuativo (art. 2 Legge 335/95) e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Tali soggetti delegati devono risultare da apposita dichiarazione presentata preventivamente all'ufficio competente dell'Unione che provvederà all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi del delegato.

Articolo 37

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

- 1- I concessionari di posteggi sono tenuti al pagamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) temporanea e della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) la cui misura è determinata dai regolamenti di ciascun Comune tenendo conto della superficie assegnata.
- 2- Il pagamento della TOSAP deve essere fatto anticipatamente tramite bollettino di conto corrente postale entro i termini stabiliti dai regolamenti sulla TOSAP o dalle convenzioni predisposte dai vari Comuni;
- 3- In assenza di convenzioni i pagamenti dovranno essere effettuati:
 - Secondo quanto previsto dal regolamento comunale, e comunque anticipatamente per i titolari di posteggio;
 - quotidianamente per gli spuntisti;
- 4- In caso di mancato pagamento delle tasse dovute si applicherà la sanzione prevista nei regolamenti comunali

Articolo 38

Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 18 della Legge Regionale n°5/2006 e per le parti non in contrasto dall'art. 29 del D.Lvo 114/98.
2. Per le violazioni non sanzionate dalle su citate norme si applica l'art. 7bis del D.Lgs n°267/2000.
3. Per le violazioni di cui ai precedenti commi, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Sindaco nel cui territorio ha avuto luogo la violazione.

Articolo 39

Abrogazioni precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 14.12.2007 .
